



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI E. ROMAGNA

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

- GIORGI MARIA SILVIA Presidente
- CONTESSI LUCIANO Relatore
- MENEGATTI CARLO ALBERTO Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sull'appello n. [redacted] depositato il 02/12/2014

- avverso la pronuncia sentenza n. [redacted] emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FORLI' contro:

difeso da

e da

proposto dall'appellante:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FORLI' - CESENA

Atti impugnati:  
CARTELLA DI PAGAMENTO [redacted]

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 3088/2014

UDIENZA DEL

23/03/2018 ore 11:00

N°

1281

PRONUNCIATA IL:

23 MAR. 2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

14 MAG. 2018

Il Segretario

Il Segretario  
Cozzani Angelina



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BOLOGNA  
SEZIONE XII

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO**

Il sig. \_\_\_\_\_ ricorreva, avanti la CTP di Forlì avverso la cartella di pagamento \_\_\_\_\_ notificata il 20.07.2012 con la quale l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l'IRPEF per l'anno di imposta 2008, avendo disconosciuto – a seguito di controllo formale della dichiarazione del Mod. Unico 2009 – le spese sostenute per euro 5930,00 relative ad interventi finalizzati al risparmio energetico.

L' Ufficio ha ritenuto che la persona richiedente la detrazione non avesse titolo al riconoscimento della medesima in quanto detentore dell'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi in forza di contratto di comodato verbale non registrato, facendo così venir meno la data certa di detto contratto. Come noto, la data di registrazione veniva richiesta nella comunicazione preventiva da inviare al Centro Operativo, comunicazione obbligatoriamente prevista fino al 14.05.2011 per la detrazione del 36%, normativa alla cui disciplina veniva fatto rinvio, nella fattispecie, non avendo la legge disposto diversamente. Il contribuente di contro, sosteneva che il contratto di comodato di beni mobili, stipulato in forma verbale, come nel caso che ci occupa, non era soggetto a registrazione ex art. 1803 e seguenti cc. L'Agenzia delle Entrate infatti, nella guida indicativa delle *“agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”* affermava che il comodatario è tra i soggetti che possono usufruire della detrazione sulle spese sostenute, aggiungendo che l'agevolazione è destinata a chi utilizza l'immobile. Non si precisa se trattasi di contratto di comodato scritto o verbale, nè tantomeno si fa alcun riferimento



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BOLOGNA  
SEZIONE XII



all'obbligo di registrazione dello stesso. Peraltro l'utilizzo dell'immobile è comprovato da numerosi elementi che confermano che lo stesso è stato dato in comodato con accordo verbale dai suoceri ed è occupato ininterrottamente da tanti anni dal comodatario e dalla sua famiglia fin dall'anno 1977, la detenzione dello stesso è attestata dal certificato di residenza. Gli interventi risultano poi commissionati dal contribuente che ha corrisposto il pagamento delle fatture con regolare bonifici bancari. La CTP di Forlì accoglieva il ricorso e compensava le spese.

Contro la sentenza n. 179/02/2014 proponeva l'appello l' Agenzia delle Entrate i cui motivi qui si intendono integralmente riportati ma, omissi per ragioni di brevità. Anche il contribuente si costituisce in giudizio depositando le proprie controdeduzioni.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Questa Commissione esaminati gli atti ed i documenti di causa osserva quanto segue.

a) Sul presunto obbligo di sottoporre a registrazione il contratto di comodato al fine di disporre di un titolo idoneo per poter fruire delle detrazioni.

Innanzitutto occorre rilevare che l'unità immobiliare su cui sono stati eseguiti i lavori, risultano di proprietà degli suoceri del contribuente.

Tale interpretazione non è supportata da alcuna previsione normativa ma, soltanto da un'errata prassi che la stessa Agenzia adotta pur non essendo vincolante per il contribuente. Non vi è dubbio alcuno che il contribuente era comodatario dell'immobile in cui sono stati eseguiti i lavori, così come è stato riconosciuto dalla CTP nell'appellata sentenza e non vi può essere alcun dubbio sulla detenzione dell'immobile che è stato



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BOLOGNA  
SEZIONE XII

oggetto di intervento. Al di là del fatto che il contratto di comodato registrato non è richiesto dalla normativa, risulta però che il comportamento tenuto dal contribuente e la documentazione dello stesso prodotta, provano per fatti concludenti, il tipo di contratto in essere, ovvero il comodato.

Come noto, peraltro, tale contratto può essere anche verbale e la forma scritta non è richiesta neppure quando questo ha durata 2ultra novennale” (Cass. n. 1293/2003 e n. 8548/2008). Detto contratto peraltro, non è soggetto all'obbligo di registrazione; infatti l'art. 3 del DPR n. 131/86 nell'elencare i contratti verbali da sottoporre a registrazione, non fa riferimento al contratto di comodato, per cui se ne ricava che il medesimo non è soggetto all'obbligo della registrazione, ad eccezione che nell'ipotesi di enunciazione in altri atti. L'aspetto saliente è determinato dal fatto che il comodatario possa conseguire la detenzione della cosa e servirsi della cosa stessa, così come ha evidenziato la Cassazione nella sentenza n. 1293/2003.

Non vi è quindi alcun dubbio che, nel caso di specie, la detenzione è stata assolutamente provata e documentata e che la norma istitutiva dia rilievo alla situazione di fatto del possesso, ovvero della detenzione dell'immobile.

La detrazione per i lavori attinenti a risparmio energetico, come noto è prevista dalla L. 296/2006 ed il decreto attuativo è del 19/02/2007, il cui art. 2 al c. 1 della lett. a) evidenzia quanto segue: *“per gli interventi di cui all'art. 1 c. da 2 a 5, la detrazione sul reddito spetta: alle persone fisiche, agli enti ed ai soggetti di cui all'art. 5 del Testo Unico sulle imposte sui redditi, non titolari di reddito di impresa, che sostengono le*



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BOLOGNA  
SEZIONE XII



*spese per le esecuzioni degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, posseduti o detenuti*". Risulta chiaro che la norma istitutiva dà rilievo alla situazione di fatto del possesso o della detenzione.

Il successivo art. 4 del citato decreto dispone che: i soggetti che intendono avvalersi della detrazione, sono tenuti ad acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli.

Appare evidente che la norma istitutiva richiede al detentore che non sia anche possessore, esclusivamente di dimostrare il consenso del possessore all'esecuzione dei lavori.

b) Ancora sul presunto obbligo di sottoporre a registrazione il contratto di comodato derivante dall'obbligo di indicare gli estremi di registrazione del contratto.

Anche detta interpretazione appare del tutto infondata. La registrazione del contratto di comodato, ai fini dell'agevolazione, si riferisce al rapporto tra soggetti terzi e non costituisce un dato obbligatorio, tanto è vero che la stessa Agenzia ha ritenuto superflua non solo la registrazione, ma l'esistenza stessa di un contratto di comodato per le spese sostenute da un familiare, convivente, sull'immobile di proprietà dell'altro familiare.

Si condividono pertanto le ragioni che hanno indotto i Giudici di "prime cure" ad accogliere le ragioni del contribuente.

In ordine alle spese processuali, data la peculiarità della materia e del "thema decidendum", si depone per l'adozione di un criterio compensativo.

**P. Q. M.**



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BOLOGNA  
SEZIONE XII

Respinge l'appello dell'Agenzia delle Entrate e conferma l'impugnata sentenza. Spese compensate.

Bologna li, 23 marzo 2018

IL RELATORE

Avv. Luciano Contessi

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Giorgi Maria Silvia